



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano Monza e Brianza

L'esonero contributivo per i giovani in Alternanza: come funziona

Davide Ballabio- Area Sistema Formativo e Capitale Umano
Erika Marceddu - Area Lavoro e Previdenza

19 ottobre 2017

Esonero contributivo «Alternanza scuola-lavoro»

Art. 1, comma 308-309 della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016; Circolare INPS 109 del 10 luglio 2017

Ai datori di lavoro che assumono studenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, **anche in apprendistato**, è riconosciuto un esonero contributivo con le seguenti caratteristiche:

- le assunzioni devono essere effettuate **dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018**
- l'esonero riguarda il versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di **3.250 euro** su base annua, riproporzionato nel caso di lavoro a tempo parziale
- l'esonero contributivo è riconosciuto per un **massimo di 36 mesi**

Il beneficio contributivo è riconosciuto entro il limite massimo di spesa previsto per ogni anno: 2017 per 7,4 milioni, 2018 per 40,8 milioni, 2019 per 86,9 milioni, 2020 per 84 milioni, 2021 per 50,7 milioni, 2022 per 4,3 milioni

Questo incentivo **non costituisce "aiuto di Stato"** in quanto è rivolto alla generalità dei datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico su tutto il territorio nazionale

Chi può assumere

L'esonero è riconosciuto a **tutti i datori di lavoro privati**, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore

Rapporti di lavoro incentivati

L'incentivo riguarda tutti i rapporti di **lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i rapporti di apprendistato, anche part-time**, con eccezione dei contratti:

- riguardanti gli operai agricoli;
- di lavoro intermittente;
- di lavoro domestico.

Il beneficio spetta anche nel caso di assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione

Chi può essere assunto

L'esonero spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio studenti già ospitati in azienda nell'ambito di percorsi di alternanza riconducibili alle seguenti fattispecie:

- studenti che hanno svolto **presso il medesimo datore di lavoro** attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al **30%** delle ore di alternanza, ossia **120 ore negli istituti tecnici e professionali e 60 ore nei licei**
- studenti che hanno svolto **presso il medesimo datore di lavoro** attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al **30%** del monte orario previsto per le ore di alternanze all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) e Istituti Tecnici Superiori (ITS)

- studenti che hanno svolto **presso il medesimo datore di lavoro** attività di alternanza scuola lavoro pari almeno **al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari** (mediante tirocini curriculari, tesi di laurea in azienda, attività di orientamento, laboratorio, nonché altre modalità di apprendimento sul lavoro riconducibili alle attività di terza missione dell'università, in ottemperanza ai parametri forniti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur)
- studenti che hanno svolto **presso il medesimo datore di lavoro** periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore , il certificato di specializzazione tecnica superiore **(c.d. I° livello)** o periodi di apprendistato in alta formazione **(c.d. III° livello)**

Importo e durata del beneficio

L'incentivo è pari all'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di **3.250 euro** su base annua per un massimo di 36 mesi dalla data di assunzione/trasformazione che interviene tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018

La quota mensile massima di esonero contributivo è pari a **270,83euro (3.250 euro/12)**. In caso di part-time, la misura dello sgravio va ridotta sulla base dell'orario di lavoro, mentre nel caso di rapporto di lavoro instaurato ovvero cessato all'interno del mese, l'esonero va riproporzionato assumendo a riferimento la misura di **8,90 euro (3.250 euro/365 gg.)** per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo

L'incentivo spettante dovrà essere fruito in **36 quote mensili**, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro provvederà mensilmente ad esporre l'incentivo sul flusso UniEmens operando un conguaglio con i contributi dovuti

Restano comunque dovuti:

- i premi e contributi INAIL
- i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria
- i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà
- il contributo per la garanzia di finanziamento della Qu.I.R.
- il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Vanno inoltre escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle previste allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Viene precisato che, il contributo aggiuntivo IVS nella misura dello 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione dell'esonero contributivo.

L'esonero è calcolato sulla contribuzione dovuta, al netto delle riduzioni derivanti dall'applicazione delle misure compensative riguardanti la destinazione del T.F.R. ai fondi pensione/Fondo di Tesoreria e l'erogazione della Qu.I.R.

Condizioni da rispettare

L'esonero è concesso, in deroga a quanto previsto dal **D.Lgs. n. 150/2015**, a prescindere dalla circostanza che l'assunzione costituisca attuazione di un obbligo previsto da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.

L'esonero rimane invece subordinato all'applicazione dei principi generali previsti in tema di agevolazioni contributive dal D.Lgs. n. 150/2015, in particolare non spetta:

- se l'assunzione **viola il diritto di precedenza**, fissato dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine
- se il lavoratore o l'utilizzatore abbia in atto **sospensioni dell'attività lavorativa connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale**, salvo i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi oppure sia effettuata presso una diversa unità produttiva
- con riferimento a quei lavoratori che siano stati **licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti** con quelli del datore di lavoro che assume o sia in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore
- in caso di **inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie**. Il ritardo comporta la perdita del beneficio relativo al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

L'esonero rimane inoltre subordinato alla **regolarità contributiva**, al rispetto della normativa a tutela delle condizioni di lavoro e dei contratti collettivi.

Compatibilità con altri incentivi all'occupazione

Il beneficio **non è cumulabile** con altre agevolazioni **di tipo contributivo** previste dalla normativa vigente.

A titolo esemplificativo, non è cumulabile con:

- l'incentivo "Occupazione sud"
- l'incentivo "Occupazione giovani"

L'esonero contributivo **è**, invece, **cumulabile** con gli incentivi che assumono **natura economica**, fra i quali:

- l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili
- l'incentivo per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl

Contratto di somministrazione

L'esonero contributivo spetta anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, ovvero in apprendistato, a scopo di somministrazione

Con particolare riferimento ai lavoratori assunti da un'agenzia e somministrati ad un utilizzatore che eroga loro la formazione prevista dall'apprendistato, si fa presente che l'esonero spetta nell'ipotesi in cui, al termine del periodo di apprendistato duale - ed entro sei mesi dal conseguimento del titolo - il rapporto a tempo indeterminato venga instaurato con la medesima agenzia di somministrazione e anche nel caso in cui l'ex utilizzatore decida di assumere in via diretta e a tempo indeterminato il lavoratore al quale ha precedentemente erogato la formazione

L'agevolazione, nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione, spetta per la **durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione**

In applicazione del principio di cumulo di cui al D.Lgs. n. 150/2015, al fine del diritto all'esonero e della quantificazione della sua durata, si sommano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato

Presentazione della domanda

I datori di lavoro che intendano fruire dell'esonero devono inoltrare all'INPS un'istanza preliminare di ammissione al beneficio attraverso il modulo, “**308-2016**” rinvenibile dall'11 luglio 2017 nella sezione “**DiResCo**” nel sito **www.inps.it**.

In tale modulo, dovranno essere indicati:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione
- l'importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva
- l'aliquota contributiva datoriale che verrà applicata
- la tipologia oraria del rapporto e l'eventuale percentuale di part time

A seguito dell'invio dell'istanza di prenotazione e, di norma, **entro 48 ore** dalla trasmissione del modulo telematico, l'INPS, verificata la disponibilità delle risorse, provvede a calcolare l'importo del beneficio e ad informare il datore di lavoro della prenotazione dell'incentivo richiesto

Entro i successivi 10 giorni di calendario, il datore di lavoro dovrà procedere all'assunzione, se non ancora effettuata, e comunicarla, a pena di decadenza, all'Istituto confermando la prenotazione effettuata in suo favore

A seguito della conferma, l'INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i necessari controlli in ordine alla sussistenza delle comunicazioni obbligatorie e provvederà ad attribuire un esito positivo o negativo all'istanza

L'elaborazione dell'istanza di conferma in senso positivo da parte dell'Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio

L'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta

Dopo 30 giorni l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione

Nelle ipotesi di aumento o diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time e viceversa, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo corretto

L'incentivo sarà riconosciuto in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande

Modalità di esposizione sul flusso UniEmens

I datori di lavoro espongono, a partire dal flusso UniEmens di competenza **luglio 2017**, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, l'elemento **<Imponibile>** e l'elemento **<Contributo>** della sezione **<DenunciaIndividuale>**

In particolare, nell'elemento **<Contributo>** deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di **<DenunciaIndividuale>**, **<DatiRetributivi>**, **<Incentivo>** i seguenti elementi:

- **<TipoIncentivo>** dovrà essere inserito il valore **“BASL”** avente il significato di **“Esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232”**
- **<CodEnteFinanziatore>** dovrà essere inserito il valore **“H00”**(Stato)
- **<ImportoCorrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente
- **<ImportoArrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo dell'esonero contributivo relativo ai mesi di competenza da gennaio a giugno 2017. La valorizzazione di tale elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2017, successivamente sarà necessaria la rettifica del flusso

Modalità di esposizione del beneficio nel caso di superamento della soglia massima mensile

Nel caso in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di **€ 270,83**, l'eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo, il secondo ed il terzo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens.

L'esposizione dell'agevolazione eccedente la soglia massima mensile nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all'interno di **<DenunciaIndividuale>**, **<DatiRetributivi>**, **<AltreACredito>** i seguenti elementi:

- **<CausaleACredito>** con l'indicazione del codice causale **“L709”** avente il significato di **“conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016”**
- **<ImportoACredito>** con l'indicazione dell'importo dell'esonero contributivo da recuperare

Restituzione indebiti

Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di **<DenunciaIndividuale>**, **<DatiRetributivi>**, **<AltreADebito>**, i seguenti elementi:

- **<CausaleADebito>** dovrà essere inserito il codice causale **“M316”** avente il significato di **“Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016”**
- **<ImportoADebito>** dovrà essere indicato l'importo da restituire

Regolarizzazioni

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione dell'incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig)

Modalità di accertamento dei presupposti legittimanti la fruizione del beneficio

Il controllo in ordine al possesso dei requisiti utili per la fruizione del beneficio è svolta dall'INPS in via ispettiva con la verifica dei seguenti elementi probanti:

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

- **La convenzione stipulata con l'istituzione scolastica o formativa per l'attivazione del tirocinio**
- **Il progetto formativo individuale allegato alla convenzione per l'attivazione del tirocinio**
- **Il foglio presenza dello studente in impresa**
- **La dichiarazione rilasciata dall'istituzione scolastica o formativa, attestante l'effettivo svolgimento del tirocinio in coerenza con i contenuti e la durata previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale, nonché di altre attività riconducibili al percorso alternanza scuola – lavoro realizzate dal medesimo datore di lavoro.**

APPRENDISTATO DI 1° E DI 3° LIVELLO

- **Il protocollo formativo stipulato tra il datore di lavoro e l'istituzione formativa**
- **Il contratto di apprendistato**
- **Il piano formativo individuale**
- **Il dossier individuale dell'apprendista**
- **La dichiarazione dell'istituzione scolastica e formativa attestante il conseguimento del titolo da parte del giovane**



ASSOLOMBARDA

Confindustria Milano Monza e Brianza

www.assolombarda.it
www.assolombardanews.it
Seguici su     